



# COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 37  
del 11/09/2014

**OGGETTO: Modifica progetto comunale per l'occupazione annualità 2013/2014 L.R. 37/98, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 20.02.2014.**

L'anno duemilaquattordici, addì undici del mese di settembre alle ore 12.45 Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **MASSIMO CANNAS**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	<b>CANNAS Giampaolo Massimo</b>	Sindaco	X	
2	<b>PINNA Laura</b>	Assessore	X	
3	<b>MASCIA Fausto</b>	Assessore	X	
4	<b>CATTARI Walter</b>	Assessore	X	
5	<b>LADU Isabella</b>	Assessore	X	
		<b>Totale n.</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Partecipa il dott. Enzo Congiu, nella sua qualità di Vicesegretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**PREMESSO** che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

## PREMESSO

- che la Legge regionale 4 giugno 1988 n. 11, art. 92, disciplina i Progetti finalizzati all'Occupazione, meglio noti come Cantieri Comunali per l'occupazione;
- che il primo comma del citato art. 92 disciplina l'ambito di intervento dei progetti speciali, infatti il governo regionale intende fronteggiare l'emergenza sociale dovuta alla carenza di lavoro intervenendo in ambiti di attività di grande rilevanza ed impatto socio – economico quale quello ambientale; tali progetti infatti possono essere attivati, tra l'altro, per la ricostituzione di compendi boschivi; per il recupero di aree degradate mediante valorizzazione delle terre pubbliche; per la cura, il risanamento, il ripristino e la sistemazione dei litorali; per l'implementazione dei servizi urbani, il risanamento e la riqualificazione di ambiti territoriali compromessi da inquinamento o da degrado ambientale;
- che il successivo comma sette disciplina l'ambito meramente gestionale del rapporto di lavoro, dettando le linee guida ed i criteri da seguire nel procedimento di assunzione e gestione del rapporto di lavoro, il quale è regolato in ogni suo aspetto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, deve considerarsi a termine ed è correlato alla natura ed alla durata del progetto; può essere a tempo pieno o parziale, inoltre, vale ricordare che secondo quanto previsto dal comma sesto, i progetti sono attuabili anche tramite convenzione con soggetti imprenditoriali affidatari tra i quali, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della legge regionale n. 25 del 17.12.2012, sono privilegiate le cooperative sociali di tipo "B", espressione degli ambiti territoriali interessati;

**EVIDENZIATO** che in virtù della caratteristica di specialità da sempre riconosciuta ai progetti dei cantieri, le spese effettuate per l'assunzione dei lavoratori non venivano assoggettate ai consueti limiti di spesa previsti dalla legislazione nazionale, ed infatti fino a poco tempo fa, tali spese non erano ritenute assoggettabili al principio di coordinamento della finanza pubblica, così come si evince dalle leggi che nel tempo sono susseguite in materia, e di sotto brevemente riportate:

- art. 2 della Legge regionale n. 4 del 2013, recante: "I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 28 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come sostituito dall'art. 1 della Legge regionale n. 9 del 2013, recante: "I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, le cui assunzioni risultano strettamente necessarie a garantire l'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale. L'onere finanziario è interamente a carico di risorse regionali e le assunzioni di progetto in essi previste sono riconducibili alle deroghe introdotte dall'art. 4 ter, comma 12 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con legge 26 aprile 2012 n. 44, con il quale il legislatore statale ha consentito agli enti locali, a decorrere dal 2013, di superare il limite previsto dall'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010, nei soli casi di assunzioni strettamente necessarie a garantire delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;

- art. 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 21, recante: I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, il cui onere è finanziato con risorse regionali, costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza socio – economica. I comuni attuano gli interventi ai sensi dell'art. 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.... e le relative spese sono classificate quali spese di investimento, qualora i progetti speciali siano attuati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, per le assunzioni in essi previste si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 9;

**DATO ATTO** che sui cantieri comunali e verdi è intervenuta la pronuncia della Consulta, la quale con sentenza n. 87/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle sopra citate disposizioni, poiché ritenute lesive del principio di coordinamento della finanza pubblica, non derogabile con legge regionale, inoltre, "*i lavoratori impiegati nei cantieri comunali sono perfettamente assimilabili al personale di cui si occupa la succitata norma statale di contenimento della spesa pubblica: essi non sono attinti per l'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale, sicchè non rientrano nelle ipotesi eccezionali d'immunità dai limiti di spesa in esame*", infatti, "*l'utilizzo di prestazioni lavorative per il tramite dei cantieri di lavoro ricade de plano nell'ambito della disciplina di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge 78 del 2010, poichè rappresenta, comunque, una forma di lavoro tempo-*

raneo del quale l'Amministrazione si avvale, anche indirettamente, per la realizzazione di opere o di attività di interesse pubblico locale”;

**CONSIDERATO** che con l'art. 8, comma 10 bis della Legge 23 giugno 2014 n. 89, il legislatore nazionale ha eliminato il limite di spesa al quale dovevano soggiacere, in virtù della sopra menzionata sentenza, le assunzioni nei Cantieri occupazione e nei cantieri verdi (cantieri anticrisi dell'Assessorato all'Ambiente) della Regione Sardegna, infatti: “*ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi..... che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.....*”, ragion per cui alle prestazioni lavorative per il tramite dei cantieri occupazione formati per la prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, non è più applicabile la disciplina del contenimento della spesa pubblica, pertanto il Comune di Tortolì può avvalersi di personale a tempo determinato senza limiti di spesa;

**VISTA** la relazione prot. 20234 del 10.09.2014 del Responsabile dell'Area Ambiente, con la quale presenta un progetto relativo alla prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, così come prescritto dalla vigente normativa, comprensivo di un piano finanziario relativo anche all'impiego del personale necessario;

#### **PRESO ATTO:**

che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 32 del 20 febbraio 2014, è stato approvato il Progetto Comunale per l'Occupazione annualità 2013/2014, e nell'allegato quadro economico, era stata definita la disponibilità finanziaria di € 102.989,77, finalizzata all'assunzione di varie figure professionali, come di seguito schematizzato:

- UFFICIO AMBIENTE: 3 operai per 6 mesi (complessivi 18 mesi di lavoro);
- UFFICIO EDILIZIA PRIVATA: 1 geometra part time; 1 ingegnere part time per 12 mesi (complessivi 12 mesi di lavoro);
- UFFICIO LAVORI PUBBLICI: figure varie fino alla concorrenza di disponibilità residuali, stimate in 7/10 mesi di lavoro;

che con determinazione n. 215 del 27 febbraio 2014, recante: “*Cantiere occupazione annualità 2013 – Legge regionale 37/98 e ss.mm.ii.- impegno somme e nomina direttore lavori*”, il Responsabile dell'area Lavori Pubblici procede alla nomina del Direttore dei lavori e all'impegno di parte della somma in conto Piano occupazione annualità 2013;

che con determinazione n. 253 del 11 marzo 2014, recante: “*Impegno di spesa per cantieri occupazione – annualità 2013 – 2014*”, la somma di € 102.989,77 è stata impegnata ed imputata in conto rr.pp. 2013, con la seguente modalità:

- € 72.977,75 sul cap. 9636/13 (di cui liquidato per manodopera € 18.662,10)
- € 25.012,02 sul cap. 9637/13 (di cui impegnato per consulenze € 1.101,32)
- **€ 78.226,35 somma residua per manodopera**
- € 5.000,00 sul cap. 9636/13 per spese amministrative
- **€ 83.226,63 importo complessivo progetto**

**RITENUTO** di dover procedere, anche alla luce delle motivazioni sopra indicate, alla rideterminazione del fabbisogno di personale e del conseguente quadro di spesa relativo al Cantiere Occupazione annualità 2013, come di sotto indicato:

#### **UFFICIO AMBIENTE:**

- 3 operai 1° liv. per 3 mesi x 2 cantieri (3 x € 2500 x 3 mesi x 2 cantieri) € 45.000,00
- 1 operaio 1° liv. per 3 mesi

€ 7.500,00

**UFFICIO EDILIZIA PRIVATA:** 1 ingegnere part time per 12 mesi

€ 21.600,00

<b>SUB TOTALE</b> per manodopera	€ 74.100,00
• SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE	€ 4500,00
• ACQUISTO MATERIALI	€ 4.626,63
<b>TOTALE complessivo del progetto</b>	<b>€ 83.226,63</b>

**VISTO:**

- l'art. 97 Cost.
- lo Statuto Comunale
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale Uffici e Servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- ogni altra norma di legge o regolamentare vigente in materia alle quali si fa riferimento anche se non materialmente citata;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

**CHE** quanto esposto in premessa fa parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**DI PRENDERE ATTO** del la relazione prot. 20234 del 10.09.2014 di cui alla premessa relativa alle prestazioni lavorative da effettuate per il tramite dei cantieri occupazione formati per la prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, non è più applicabile la disciplina del contenimento della spesa pubblica;

**DI MODIFICARE** la Delibera n. 32 del 20.02.2014 del Commissario Straordinario, e procedere alla rideterminazione del fabbisogno del personale e del conseguente quadro di spesa relativo al Cantiere Occupazione annualità 2013, come di sotto indicato:

**UFFICIO AMBIENTE:**

- 3 operai 1° liv. per 3 mesi x 2 cantieri (3 x € 2500 x 3 mesi x 2 cantieri) € 45.000,00
- 1 operaio 1° liv. per 3 mesi € 7.500,00

**UFFICIO EDILIZIA PRIVATA:** 1 ingegnere part time per 12 mesi € 21.600,00

**SUB TOTALE** per manodopera € 74.100,00

- SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE € 4500,00
- ACQUISTO MATERIALI € 4.626,63

**TOTALE complessivo del progetto** € **83.226,63**

Inoltre con separata votazione all'unanimità dei voti

**DELIBERA**

**DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4 del D.lgs 267/2000.







**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL SINDACO  
F.to dott. Massimo Cannas

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Enzo Congiu

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 11/09/2014 il responsabile dell'area F.to dott. Congiu Enzo
<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 11/09/2014 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Vicesegretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

**ATTESTA**

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 15/09/2014 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 20414 del 15/09/2014).

Tortoli, 15/09/2014

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Congiu Enzo

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per i seguenti motivi \_\_\_\_\_.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Congiu Enzo